

Pubblicazione in GU del DL Ristori Quater – Disposizioni in materia di lavoro

2 Dicembre 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 è stato pubblicato il [Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157](#), recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il D.L. n. 157/20 è in vigore dal 30 novembre 2020.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per il settore in materia lavoristica e previdenziale, si segnala in primo luogo la **sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020**, disposta dall’art. 2 **per i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:**

- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 (comma 1);
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019 (comma 2);
- a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi e alla diminuzione del fatturato/corrispettivi (comma 3, di cui si riporta il contenuto per completezza di informazione):
 - soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
 - soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni “rosse” o “arancioni” (individuate come tali alla data del 26 novembre 2020);
 - soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del D.L. n. 149/20 (Decreto Ristori Bis), ovvero che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni “rosse” (individuate come tali alla data del 26 novembre 2020).

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione **entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Un’altra disposizione di interesse è contenuta nell’art. 13 del decreto in esame, che introduce una novità in materia di “Cassa Covid”, disponendo che **i trattamenti di integrazione salariale** ^[1] **disciplinati dal Decreto Agosto** **siano riconosciuti anche ai lavoratori in forza al 9**

novembre 2020^[2] (nel limite di 35,1 milioni di euro^[3]).

Si ricorda che, in precedenza, i suddetti trattamenti disciplinati dal Decreto Agosto erano riconosciuti ai lavoratori in organico alla data del 13 luglio 2020 (come indicato dall'INPS nella circolare n. 115/20; [cfr. comunicazione Ance del 5 ottobre 2020](#)).

Si ricorda, altresì, che, con analoga disposizione introdotta dal Decreto Ristori Bis^[4], è già previsto che i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto Ristori^[5] siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla medesima data del 9 novembre 2020 ([cfr. comunicazione Ance del 10 novembre 2020](#)).

Con l'art. 13 sopra illustrato, pertanto, il Legislatore ha uniformato la platea di lavoratori che possono beneficiare dei trattamenti di Cassa Covid disciplinati, rispettivamente, dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori.

^[1] Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20.

^[2] Data di entrata in vigore del Decreto Ristori Bis (D.L. n. 149/20).

^[3] Ripartito in 24,9 milioni di euro per trattamenti di CIGO e ASO e 10,2 milioni di euro per trattamenti di CIGD.

^[4] Art. 12 commi 2 e 3 del D.L. n. 149/20.

^[5] Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 12 del D.L. n. 137/20.